

TESTO NON UFFICIALE

AVVERTENZA

Il presente documento, realizzato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è finalizzato ad agevolare la consultazione della Legge 30 agosto 2021, n. 157 e sue successive modifiche, come sotto indicato. Il documento non costituisce testo ufficiale e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo ufficiale delle Leggi della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm.

Legge n. 157 del 30 agosto 2021

**(MISURE E STRUMENTI PER LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI)
così come modificata con**

Decreto Delegato n. 176 del 4 dicembre 2023.

ALTRE NORME

Decreto Delegato n. 55 del 19 marzo 2024 (Artt. 3 e 4)

(ORGANISMO DI SORVEGLIANZA AI SENSI DELLA LEGGE 30 AGOSTO 2021 N. 157)

Legge n. 157 del 30 agosto 2021

MISURE E STRUMENTI PER LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

Testo Consolidato

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE SULLA CARTOLARIZZAZIONE

Art.1

(Ambito di applicazione del provvedimento)

1. La presente legge si applica alle Operazioni di Cartolarizzazione realizzate mediante cessione di Attività Cartolarizzate, quando ricorrono i seguenti requisiti:
- a) il cessionario sia un soggetto rientrante tra quelli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;
 - b) i pagamenti eseguiti:
 - (i) dal debitore o dai debitori ceduti, o da terzi nel loro interesse, nei casi di Cartolarizzazione Finanziaria;
 - (ii) dagli acquirenti o utilizzatori dei beni e diritti ceduti, nei casi di Cartolarizzazione Materiale e/o Mista, siano destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi (ABS), dallo stesso o da altro soggetto, per finanziare l'acquisto delle Attività Cartolarizzate, nonché al pagamento dei costi dell'Operazione di Cartolarizzazione.

Art.2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente disciplina, le espressioni di seguito elencate assumono il significato qui specificato:
- a) **ABS**: strumenti finanziari Asset Backed emessi dalla Società Veicolo o dal Veicolo di Sistema, per finanziare l'acquisto dall'Originator delle Attività Cartolarizzate i cui proventi sono destinati al pagamento delle cedole, al rimborso del capitale e alla copertura dei costi dell'Operazione di Cartolarizzazione;
 - b) **ABS Senior, ABS Mezzanine e ABS Junior**: tranche degli strumenti finanziari (ABS) emessi nell'ambito di Operazioni di Cartolarizzazione da parte della Società Veicolo o del Veicolo di Sistema e caratterizzate da un livello decrescente di tutela nel diritto al rimborso;
 - c) **Arranger**: soggetto incaricato dell'allestimento di Operazioni di Cartolarizzazione;
 - d) **Attività Cartolarizzate**: crediti pecuniari, sia esistenti, sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti o beni immobili o mobili registrati e diritti reali ovvero personali aventi a oggetto i medesimi beni;
 - e) **Attivi Bancari**: ricomprendono i Crediti in bonis, i Crediti Dubbi, i titoli o, più in generale, i beni che verranno cartolarizzati in seguito alla cessione al Veicolo di Sistema a norma del successivo Capo III;
 - f) **BCSM**: Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
 - g) **Business plan**: indica il prospetto operativo della cartolarizzazione nel quale sono stimati i costi per la gestione e il recupero degli attivi, le strategie di valorizzazione degli attivi e la stima dei flussi di cassa attesi che dovranno risultare compatibili con il rimborso delle tranche ABS Senior e Mezzanine di cui al successivo articolo 16;
 - h) **Cartolarizzazione Finanziaria**: operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto esclusivamente crediti pecuniari;
 - i) **Cartolarizzazione Materiale**: operazione di cartolarizzazione esclusivamente immobiliare o su beni mobili registrati;
 - l) **Cartolarizzazione Mista**: operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto crediti pecuniari o beni immobili o beni mobili registrati;
 - m) **Clienti Professionali**: soggetti qualificabili come tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, lettera f), del Regolamento n.2006-03 in materia di servizi di investimento collettivo (aggiornamento XI) della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e successive modifiche;
 - n) **Clienti Istituzionali**: sono quei soggetti già facenti parte dei Clienti Professionali, purché qualificabili come Stati,

- banche centrali, istituzioni internazionali e sopranazionali nonché i soggetti autorizzati ad esercitare l'attività riservata di cui alle lettere A) e B) dell'Allegato 1 della LISF;
- o) Crediti Dubbi o Npl: crediti classificati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza, all'interno di una delle seguenti categorie:
 - sofferenze;
 - incagli;
 - ristrutturati;
 - scaduti e sconfinanti;
 - non garantiti verso Paesi a rischio;
 - p) LISF: Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
 - q) Operazioni di Cartolarizzazione: cessioni alla Società Veicolo di Attività Cartolarizzate, ovvero cessione al Veicolo di Sistema di Attivi Bancari, e, in generale, di altre attività idonee a produrre flussi di cassa. La Società Veicolo ed il Veicolo di Sistema, soggetti con distinta personalità giuridica rispetto al cedente, reperiscono, di norma, le risorse finanziarie necessarie all'acquisto delle attività cedute emettendo titoli negoziabili e collocabili sui mercati mobiliari. Detti titoli sono rimborsati, per la quota capitale, e remunerati, per la quota interessi, attraverso i flussi di cassa prodotti dalle attività cedute;
 - r) Originator: soggetto cedente le Attività Cartolarizzate o Attivi Bancari;
 - s) Servicer: soggetto mandatario del cessionario per incassi, pagamenti, recupero crediti o gestione e smobilizzo delle Attività Cartolarizzate;
 - t) Società Veicolo o SPV: soggetto cessionario delle Attività Cartolarizzate;
 - u) IGRC: indica il Servicer, costituito, regolato ed incaricato per la gestione degli Attivi Bancari incluso il recupero dei Crediti Dubbi ceduti dagli Originator al Veicolo di Sistema, ai sensi del Decreto Veicolo di Sistema: indica la Società Veicolo, cessionaria degli Attivi Bancari, costituita e regolata ai sensi del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n.126 e successive modifiche come integrato dal successivo articolo 15;
 - v) Veicolo di Sistema: indica la Società Veicolo, cessionaria degli Attivi Bancari, costituita e regolata ai sensi del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n. 126 e successive modifiche;
 - z) Stato: Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino;
 - aa) Valore Netto Contabile: indica il valore contabile degli Attivi Bancari cartolarizzati iscritto nell'ultimo bilancio approvato, annuale o semestrale se successivo, al netto di ammortamenti e rettifiche di valore;
 - bb) Valore Economico Reale: si intende la prudente valorizzazione dei flussi di cassa generati dalle attività cedute su un orizzonte temporale coerente con la durata delle ABS Senior emesse dal Veicolo di Sistema, al netto dei costi per la loro gestione e recupero, scontati ad un tasso che include un premio di rischio inferiore rispetto a quello atteso da investitori privati in caso di cessione a pronti sul mercato delle medesime attività.

CAPO II

DISPOSIZIONI SULLA CARTOLARIZZAZIONE IN GENERALE

Art.3

(Il programma dell'operazione)

1. Le ABS di cui all'articolo 2 sono strumenti finanziari ai sensi e per gli effetti della LISF.
2. L'emissione di ABS è subordinata alla preventiva approvazione del programma dell'operazione da parte dell'organo direttivo dell'Originator, fermo quanto previsto al successivo articolo 8.
3. Il programma dell'operazione deve essere presentato agli investitori dal soggetto emittente per il tramite di un Arranger; nel solo caso in cui l'emissione delle ABS sia riservata a Clienti Istituzionali, il programma dell'operazione potrà essere presentato direttamente dal soggetto emittente.
4. Il programma dell'operazione contiene almeno le seguenti indicazioni:
 - a) il soggetto cedente, il soggetto cessionario, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia alle Attività Cartolarizzate sia ai titoli emessi per finanziarla;
 - b) i soggetti che devono essere incaricati di curare l'emissione e il collocamento dei titoli;
 - c) i soggetti che devono essere incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento ovvero della gestione dei beni materiali ceduti;
 - d) le condizioni in presenza delle quali, a beneficio dei portatori dei titoli, è consentito al soggetto cessionario la

- cessione delle attività acquistate;
- e) le condizioni in presenza delle quali il soggetto cessionario può reinvestire in altre attività finanziarie i fondi derivanti dalla gestione delle Attività Cartolarizzate non immediatamente impiegate per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli;
 - f) le eventuali operazioni finanziarie accessorie inclusi eventuali contratti derivati, stipulate per il buon fine dell'operazione di cartolarizzazione;
 - g) il contenuto minimo essenziale delle ABS da emettere;
 - h) i costi dell'operazione e le condizioni alle quali il soggetto cessionario può detrarli dalle somme ricavate dalle Attività Cartolarizzate, nonché l'indicazione degli utili previsti dall'operazione e il percettore.
5. Le ABS sono offerte esclusivamente a Clienti Professionali e possono essere sottoscritte anche da un unico investitore.

Art.4

(Soggetto cessionario)

1. La Società Veicolo ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione.
2. Le Società Veicolo:
 - a) si costituiscono in forma di società di capitali ai sensi della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
 - b) in relazione alla limitazione del loro oggetto e allo speciale regime di segregazione patrimoniale di cui beneficiano non rientrano tra i soggetti autorizzati, né tra quelli vigilati da BCSM;
 - c) in relazione all'obbligo, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), di avvalersi di Servicer già soggetti designati ai fini antiriciclaggio, non rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 17 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche.
3. Fatto salvo quanto previsto alla lettera b) del comma 2 del presente articolo, le Società Veicolo:
 - a) subentrano agli Originator a ogni effetto, anche sanzionatorio, negli obblighi periodici di comunicazione di banche e società finanziarie di cui all'articolo 50 della LISF;
 - b) sono soggetti agli ulteriori obblighi informativi e statistici ovvero di iscrizione in apposito elenco, ove stabiliti da BCSM con apposita regolamentazione;
 - c) sono tenute a verificare il rispetto da parte dell'Originator dell'articolo 52 della LISF, ove dovuto.

Art.5

(Segregazione patrimoniale interna ed esterna)

1. Dalla data della pubblicazione dell'avvenuta cessione, di cui al successivo articolo 7, o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sulle Attività Cartolarizzate e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti incorporati nelle ABS, emesse per finanziare l'acquisto di tali crediti nonché per il pagamento dei costi della Operazione di Cartolarizzazione. In ogni caso, non è esercitabile, da parte dei debitori ceduti, la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data.
2. Gli attivi acquistati dalla Società Veicolo costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato, sia rispetto a quello del cedente, sia rispetto a quello del cessionario, sia rispetto a quello relativo ad altre operazioni effettuate dalla medesima Società Veicolo. Per ogni singola Operazione di Cartolarizzazione, la Società Veicolo disporrà di un unico, seppur composito, portafoglio contenente tutti gli attivi ceduti ai sensi dell'articolo 7.
3. Le somme corrisposte dai debitori ceduti possono essere utilizzate dalle Società Veicolo esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti alle lettere m) e n) dell'articolo 2, dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi, nonché per il pagamento degli altri costi delle Operazioni di Cartolarizzazione. In caso di avvio nei confronti della banca depositaria di procedimenti di cui alla Parte II, Titolo II, della LISF, nonché di procedure concorsuali, o di risoluzione, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di procedura non sono soggette a sospensione dei pagamenti e vengono immediatamente e integralmente restituite alla Società Veicolo senza la necessità di deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione di somme.
4. Sui conti correnti dove vengono accreditate le somme incassate per conto della Società Veicolo, quando aperti da soggetti che svolgono, nell'ambito di Operazioni di Cartolarizzazione, anche su delega dei Servicer, i servizi indicati all'articolo 3, comma 4, lettera c), non sono ammesse azioni da parte dei creditori di tali soggetti, se non per

l'eccedenza delle somme incassate rispetto a quelle dovute alla Società Veicolo. In caso di avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti o procedure di cui al precedente comma, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di procedura, per un importo pari alle somme incassate e dovute alla Società Veicolo, vengono immediatamente e integralmente restituite alle Società Veicolo senza la necessità di deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani riparto o di restituzione di somme.

Art.6

(Competenza dei Servicer e mandatari)

1. A seconda di quale sia l'oggetto dell'Operazione di Cartolarizzazione, i Servicer devono avere idonei requisiti di professionalità ed onorabilità degli esponenti aziendali e specifiche competenze in materia di:
 - a) gestione dei flussi di cassa connessi alle attività cartolarizzate (prestatori di servizi di pagamento ai sensi della LISF);
 - b) gestione dei crediti ceduti (banche o società finanziarie ai sensi della LISF o società specializzate nel recupero crediti);
 - c) gestione dei beni immobili o mobili registrati e diritti connessi (società immobiliari o società diverse a ciò specializzate).
2. I Servicer di cui si avvale la Società Veicolo:
 - a) sono società di diritto sammarinese;
 - b) depositano le risorse finanziarie relative alle operazioni di cartolarizzazione su conti delle SPV accesi presso banche sammarinesi, che costituiscono un patrimonio segregato, al quale si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 73-bis della LISF;
 - c) in relazione alla attività esercitata a norma di cui al precedente comma 1, rientrano, pur non essendo soggetti autorizzati, tra quelli vigilati da BCSM, che li disciplina con apposito Regolamento;
 - d) sono tenuti, in luogo della Società Veicolo, se banche o società finanziarie, agli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 4.
3. I Servicer di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), salvo non sia diversamente previsto, possono a loro volta conferire mandato per incassi, pagamenti, recupero crediti o gestione e smobilizzo delle Attività Cartolarizzate, ad altri Servicer, anche esteri, pur sempre rientranti nella definizione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c).
4. Le somme incassate su mandato ai sensi del precedente comma, qualora depositate su conti accesi presso banche estere devono essere riversate entro quindici giorni sui conti dedicati accesi dalla SPV di cui al precedente comma 2 presso banche sammarinesi.

Art. 7

(Modalità ed efficacia della cessione)

1. Per le cessioni di Attività Cartolarizzate, poste in essere nell'ambito di Operazione di Cartolarizzazione, anche da parte di Originator che non siano soggetti autorizzati ai sensi della LISF:
 - a) i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalità o annotazione;
 - b) nei confronti dei debitori ceduti la cessione è efficace dal momento della relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale da parte della Società Veicolo, fermo restando che il Servicer dovrà dare notizia della cessione al singolo soggetto interessato alla prima occasione utile;
 - c) gli atti di circolazione dei beni e dei diritti oggetto dell'avvenuta cessione di cui ai commi precedenti, recano l'indicazione degli estremi di pubblicazione.
2. A norma del comma che precede, la cessione diviene altresì opponibile:
 - a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;
 - b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito o il bene materiale prima della pubblicazione della cessione.
3. Agli atti estintivi di obbligazioni compiuti nei confronti del SPV non si applica l'articolo 3 della Legge 15 novembre 1917 n.17 e successive modifiche.
4. In caso di sottoposizione a procedura concorsuale dell'Originator o del SPV, l'articolo richiamato al

precedente comma 3 trova applicazione, ma il termine di un anno ivi previsto è ridotto a tre mesi.

5. Alle cessioni effettuate nell'ambito di Operazioni di Cartolarizzazione non si applicano le disposizioni che richiedono formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento, a soggetti diversi dall'Originator, delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), ovvero anche in caso di loro sostituzione, è dato avviso mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Art.8

(Titoli emessi a fronte degli attivi acquistati)

1. Le somme necessarie alla Società Veicolo per l'acquisto delle Attività Cartolarizzate sono reperite attraverso l'emissione da parte della stessa di titoli (ABS).

2. Ai fini di cui all'articolo 5, comma 2, della LISF, gli SPV, che emettono ABS, sono da equiparare alle società per azioni che emettono obbligazioni, ad esclusione di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 31 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche.

3. Le emissioni di ABS da parte degli SPV per l'acquisto di attività di soggetti autorizzati sono sottoposte alla preventiva approvazione del programma dell'operazione da parte del Coordinamento della Vigilanza di BCSM, in conformità alle speciali disposizioni emanate in luogo degli articoli 31 e 32 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, aventi ad oggetto sia le modalità di emissione, sia le rispettive competenze degli organi sociali, sia il contenuto minimo e i requisiti formali dei titoli.

4. In conformità a quanto disposto dal precedente comma, BCSM può:

- a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'Operazione di Cartolarizzazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni o delle norme di cui al (o richiamate nel) presente Capo;
- b) vietare il collocamento in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme di cui al (o richiamate nel) presente Capo.

5. Le ABS possono essere Senior, Mezzanine e Junior a seconda del diverso livello di rischio di credito e di rendimento.

6. Le ABS Senior costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione.

Art.9

(Disposizioni fiscali e contabili)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli Asset Backed di cui al precedente articolo 8 si applica lo stesso trattamento stabilito per i titoli obbligazionari ordinari.

2. Le diminuzioni di valore registrate sui titoli ABS in portafoglio e sulle attività, diverse da quelle oggetto di cessione, poste a copertura delle Operazioni di Cartolarizzazione, nonché gli accantonamenti effettuati a fronte delle garanzie rilasciate al cessionario, possono essere imputati direttamente alle riserve patrimoniali, se relativi a contratti di cartolarizzazione stipulati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tali casi, l'imputazione a conto economico avviene in quote costanti nell'esercizio in cui si sono registrati la diminuzione di valore o gli accantonamenti e nei quattro successivi, qualora il termine ultimo di rimborso delle ABS sia successivo. Delle Operazioni di Cartolarizzazione, delle eventuali diminuzioni di valore e degli accantonamenti non ancora imputati a conto economico è fornita indicazione in nota integrativa al bilancio.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, le diminuzioni di valore ivi previste concorrono alla determinazione del reddito di impresa negli esercizi in cui sono iscritte a conto economico.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULLA CARTOLARIZZAZIONE DI ATTIVI BANCARI

Art.10

(Cartolarizzazione degli Attivi Bancari)

1. Le disposizioni del presente Capo sono applicabili unicamente alle Operazioni di Cartolarizzazione realizzate

mediante il Veicolo di Sistema da parte di soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di cui alle lettere A) e B) dell'Allegato 1 della LISF e fondi di crediti di diritto sammarinese costituiti per la gestione di NPL bancari.

2. Alle Operazioni di Cartolarizzazione di cui al precedente comma 1, si applicano, ove non derogate o in contrasto con quelle ivi riportate, anche le disposizioni generali di cui ai Capi I e II della presente legge; per converso, alle Operazioni di Cartolarizzazione di cui al Capo II della presente legge non si applicano le disposizioni speciali di cui al presente Capo III.

Art.11

(Veicolo di Sistema)

1. Nell'ambito delle Operazioni di Cartolarizzazione di cui al presente Capo III, il Veicolo di Sistema è il soggetto cessionario degli Attivi Bancari di cui al successivo articolo 14.

2. Il Veicolo di Sistema:

- a) non rientra tra i soggetti autorizzati, né tra quelli vigilati da BCSM;
- b) in relazione all'obbligo di avvalersi per l'esercizio delle attività, di cui al successivo articolo 13, dell'IGRC, già soggetto designato ai fini antiriciclaggio, non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 17 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche.

3. Impregiudicato quanto previsto al successivo articolo 13, al Veicolo di Sistema è consentito di avvalersi di una propria struttura organizzativa, anche formata da dipendenti degli Originator in regime di distacco secondo le modalità di cui all'articolo 19 della Legge 29 settembre 2005 n.131 e successive modifiche.

4. Gli Attivi Bancari ceduti al Veicolo di Sistema, anche se trasferiti da più Originator, devono intendersi come unitari, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5. Al Veicolo di Sistema compete di assicurare la riconducibilità degli Attivi Bancari ceduti ai rispettivi Originator, ai soli fini di cui agli articoli 19 e 20.

Art.12

(Arranger di Sistema)

1. Nell'ambito delle Operazioni di Cartolarizzazione di cui al presente Capo III, la nomina dell'Arranger è obbligatoria.

2. In relazione alla partecipazione di più Originator all'Operazione di Cartolarizzazione, l'Arranger costituito in forma societaria:

- a) dovrà essere soggetto di primario standing, esperto nella valutazione dei crediti;
- b) dovrà essere il medesimo per tutti gli Originator;
- c) verrà nominato dal Congresso di Stato all'interno di una rosa di nomi formata congiuntamente dagli Originator partecipanti all'Operazione di Cartolarizzazione, fermo restando che, in caso di mancata concorde indicazione degli Originator, l'Arranger sarà nominato dal Congresso di Stato, sentita la Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione. In tale ultimo caso l'Arranger dovrà risultare soggetto indipendente rispetto agli Originator, ritenendosi tale requisito soddisfatto qualora l'Arranger o i suoi esponenti aziendali non abbiano avuto rapporti di natura economica e/o professionale negli ultimi cinque anni con gli Originator, rispettive società controllanti e/o controllate.

3. L'Arranger procede:

- a) alla valutazione degli attivi oggetto di cartolarizzazione stabilendone il valore economico reale, qualora non sia stato individuato un terzo soggetto indipendente, nominato dagli Originator, dotato dei requisiti di cui al precedente comma 2;
- b) alla definizione del Business Plan.

4. Gli oneri dell'Arranger costituiscono un costo delle Operazioni di Cartolarizzazione e verranno sostenuti direttamente dal Veicolo di Sistema, che provvederà a ripartirli tra gli Originator secondo i criteri riportati nel programma dell'operazione a norma dell'articolo 3.

Art.13

(IGRC)

1. IGRC è il Servicer incaricato dal Veicolo di Sistema per incassi, pagamenti, recupero crediti o gestione e smobilizzo degli Attivi Bancari ceduti dagli Originator e in seguito cartolarizzati.

2. IGRC è tenuto, in luogo del Veicolo di Sistema, agli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 4.
3. L'attività di Servicer esercitata da IGRC è soggetta alla vigilanza di BCSM, in linea con quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n.126.

Art.14

(Cessione degli Attivi Bancari)

1. Gli Originator di cui all'articolo 10, comma 1, possono cedere al Veicolo di Sistema i seguenti Attivi Bancari:
 - a) i crediti dubbi e le garanzie, reali o personali, che li assistono;
 - b) crediti in bonis;
 - c) i beni non strumentali, immobili o mobili registrati, già acquisiti per recupero crediti ovvero per operazioni di aggregazione;
 - d) titoli.
2. La cessione degli Attivi Bancari avviene:
 - a) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 della LISF e relative disposizioni attuative di vigilanza, anche se non in blocco;
 - b) ad un prezzo di cessione non superiore al rispettivo Valore Netto Contabile;
 - c) con il rilascio delle garanzie di cui al successivo articolo 21;
 - d) con il deconsolidamento degli attivi ceduti ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 17;
 - e) includendovi la legittimazione attiva e passiva nei contenziosi facenti capo all'Originator, in applicazione della speciale disciplina di cui all'articolo 6, comma 1, della Legge 14 giugno 2019 n.102;
 - f) nel rispetto del programma dell'operazione, così come approvato dal Coordinamento della Vigilanza di BCSM.
3. In caso di cessione di Attivi Bancari, derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, l'espletamento delle formalità di opponibilità previste dal presente articolo produce gli effetti ivi indicati anche con riferimento a tutti i crediti futuri nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti siano stipulati prima della data di espletamento di tali formalità.
4. In caso di cessione di Attivi Bancari derivanti da aperture di credito in qualunque forma, anche regolate in conto corrente, il diritto di rendere esigibile il credito ceduto è esercitato dal Veicolo di Sistema in conformità alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni.
5. I commi 3 e 4 non si applicano a quei Crediti Dubbi già classificati a sofferenza al momento della cessione degli Attivi Bancari.

Art.15

(Assetti proprietari IGRC)

1. In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 5 del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n.126, la partecipazione al capitale sociale di IGRC da parte delle banche sammarinesi ovvero da parte di altri investitori istituzionali avverrà mediante aumento di capitale sociale dedicato.
2. In occasione dell'assunzione della deliberazione sul capitale sociale, ai sensi e per gli effetti di cui al comma che precede, ogni successiva deliberazione di modifica dello Statuto di IGRC verrà adottata in ossequio alle regole di statuto vigenti, senza che dunque occorra alcuna modifica della presente legge nonché del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n.126.

Art.16

(Titoli emessi a fronte degli Attivi Bancari)

1. Le ABS emesse dal Veicolo di Sistema per finanziare l'acquisto degli Attivi Bancari nonché il pagamento dei costi della Operazione di Cartolarizzazione, sono suddivise in tranches caratterizzate da tre diversi gradi di rischio di credito e di rendimento:
 - a) ABS Senior, caratterizzate dal maggior livello di tutela nel diritto al rimborso, in forza delle speciali garanzie di soddisfazione di cui agli articoli 19 e 21;
 - b) ABS Mezzanine, subordinate alle Senior, per un importo non superiore all'eventuale positiva differenza tra il reale valore economico delle attività cedute e i proventi del collocamento della tranche Senior;¹

¹ Comma modificato dall'art. 2 del Decreto Delegato n. 176 del 4 dicembre 2023 (Ratifica Decreto Delegato del 20 novembre 2023 n. 165).

- c) ABS Junior, caratterizzate dal minor livello di tutela nel diritto al rimborso per un importo pari alla eventuale differenza tra il maggiore valore netto contabile al momento della cessione e il minor valore economico reale delle attività cedute stimato dall'Arranger ai sensi dell'articolo 12.
2. I titolari di ABS Senior ricevono il pagamento delle cedole e il rimborso del capitale regolarmente alla scadenza stabilita, indipendentemente dall'andamento dei flussi di cassa prodotti dagli Attivi Bancari.
3. Le ABS Mezzanine e Junior sono invece rimborsate a scadenza e comunque nei limiti compatibili con la postergazione di cui all'articolo 20.

Art.17

(Corresponsione del prezzo)

1. Il prezzo dovuto a fronte della Cessione degli Attivi Bancari è corrisposto agli Originator da parte del Veicolo di Sistema:
- a) in parte in denaro, utilizzando le somme ricevute dai sottoscrittori delle ABS Senior e delle Mezzanine, al netto dei costi sostenuti dal Veicolo di Sistema; mentre
- b) per la parte residua di prezzo non assorbita dal mercato, ma in ogni caso di valore almeno pari al 5% (cinqueper cento) del prezzo complessivo, mediante attribuzione all'Originator delle ABS Junior ed, eventualmente, delle Mezzanine emesse dal Veicolo di Sistema in conformità a quanto stabilito dall'articolo 16.
2. Della quota di prezzo, corrisposto in denaro dal Veicolo di Sistema agli Originator, fa parte anche la somma costituita in escrow a norma del successivo articolo 19.
3. Con riguardo a determinati Attivi Bancari da cedersi al Veicolo di Sistema il cui valore economico reale risulta inferiore al rispettivo Valore Netto Contabile di cui alla lettera aa) dell'articolo 2, gli Originator interessati possono sostituire tali Attivi Bancari con altri Attivi Bancari di eguale valore.

Art.18

(Derecognition)

1. Le banche Originator deconsolidano gli Attivi Bancari rappresentati dalla ABS Senior e Mezzanine dai propri bilanci ad eccezione delle ABS Junior, determinate in conformità a quanto stabilito dall'articolo 16, comma 1.
2. Il trattamento prudenziale dei titoli ABS detenuti nel portafoglio di proprietà delle banche Originator è determinato dal Coordinamento della Vigilanza di BCSM, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 e dall'articolo 45 della LISF.

Art.19

(Escrow account)²

1. Ciascun Originator è tenuto a versare un importo pari al 20% (ventipercento) della parte di prezzo ricevuta in denaro dal Veicolo di Sistema, ai sensi di quanto previsto all'articolo 17, comma 1, lettera a), su di un apposito conto corrente all'uopo aperto dall'Originator medesimo presso BCSM; il conto corrente può essere comune e cointestato a tutti gli Originator, in quote proporzionali da calcolarsi in ragione dell'ammontare dei rispettivi versamenti effettuati. L'importo è versato contestualmente al pagamento da parte del Veicolo di Sistema.
2. In virtù della presente legge, tali importi vengono versati dagli Originator presso BCSM per la costituzione di un unico pegno irregolare in favore del Veicolo di Sistema, a titolo di garanzia per il puntuale pagamento delle ABS Senior. Il pegno si intende esteso al saldo del conto corrente dedicato acceso ai sensi del precedente comma 1.
3. Con una cadenza periodica almeno bimestrale, il Veicolo di Sistema verifica se, in base agli incassi già conseguiti – nonché tenuto conto di quelli attesi in base alle risultanze del Business Plan – dalla gestione degli Attivi Bancari cartolarizzati, sia in grado di procedere al regolare pagamento delle ABS Senior; laddove i proventi rivenienti dalla gestione degli Attivi Bancari ceduti e cartolarizzati non risultassero sufficienti ad adempiere esattamente a tale obbligo di pagamento, il Veicolo di Sistema potrà escutere in una sola o anche più volte e, senza alcun preavviso, il pegno di denaro costituito da ciascuno Originator. Entro il mese successivo al bimestre di riferimento, il Veicolo di Sistema informerà i singoli Originator.
4. Non appena avvenuta l'escussione del pegno di denaro, il Veicolo di Sistema provvederà a darne diretta

² Articolo modificato dall'art. 3 del Decreto Delegato n. 176 del 4 dicembre 2023 (Ratifica Decreto Delegato 20 novembre 2023 n. 165).

notizia agli Originator in ragione di quanto previsto al precedente comma 3 ed al successivo comma.

5. La riserva costituita in escrow è indisponibile all'Originator fino alla data di scadenza delle ABS emesse ed è utilizzabile unicamente dalla Società Veicolo per far fronte agli obblighi di pagamento cedole e rimborso titoli nei confronti dei sottoscrittori delle ABS Senior, nel caso in cui l'attività di gestione e realizzo delle attività cartolarizzate non avesse prodotto i flussi di cassa nella misura attesa ovvero nei tempi stimati, salvo quanto segue. Una volta rimborsato un importo superiore al 50% (cinquantapercento) delle ABS Senior complessivamente emesse dal Veicolo di Sistema, agli Originator è data facoltà di richiedere al Veicolo di Sistema una proporzionale riduzione (e, dunque, liberazione con conseguente rimborso) delle somme costituite in pegno.

5 bis. In alternativa alla facoltà di cui al comma 5 concessa agli Originator di richiedere la riduzione e la liberazione con conseguente rimborso delle somme costituite in pegno, anche in deroga al vincolo del rimborso superiore al 50% previsto nel medesimo comma 5, gli importi vincolati in escrow ed oggetto del pegno irregolare potranno essere utilizzati, con il preventivo irrevocabile consenso unanime degli Originator per il puntuale pagamento delle ABS Senior. L'utilizzo degli importi vincolati in escrow ed oggetto del pegno irregolare potrà avvenire, in parte o per l'intero, al fine del rimborso dei Titoli Senior, in deroga al limite del 15% di cui al primo comma.

5 ter. Agli Originator è concessa la facoltà di versare sullo stesso escrow account di cui al comma 1, con la medesima funzione di cui al comma 5 bis, una somma di denaro di importo superiore al 20% della parte di prezzo ricevuta in denaro dal Veicolo di Sistema.

6. Il pegno irregolare sulle somme depositate nel conto di cui al comma 1, per l'ammontare ivi previsto, cessa quando sono integralmente soddisfatti i titolari delle ABS Senior; le somme ivi depositate tornano nella disponibilità dell'Originator nella misura non assorbita dalle eventuali perdite sugli Attivi Bancari cartolarizzati.

Art.20

(Credit tranching)

1. Eventuali perdite sugli Attivi Bancari cartolarizzati, ove non performanti secondo le attese, impiegate in prima istanza le riserve di cui al precedente articolo 19, sono assorbite dalle ABS Junior, rimesse alla protezione delle ABS Senior e delle ABS Mezzanine.

2. Le ABS Junior utilizzate per l'assorbimento delle perdite di cui al comma 1, sono quelle attribuite a quel singolo Originator cedente gli Attivi Cartolarizzati, che abbiano performato in misura superiore al Valore Economico Reale, ma in misura inferiore al Valore Netto Contabile, a norma dell'articolo 16.

3. Nel caso le ABS Junior assegnate agli Originator non fossero sufficienti ad assorbire le perdite di cui al comma 1, per l'eccedenza verranno assorbite dalla ABS Mezzanine.

4. Le ABS Junior sono rimborsate dal Veicolo di Sistema nei limiti della liquidità restante dopo aver integralmente coperto i costi dell'operazione e soddisfatto i sottoscrittori delle ABS Senior.

5. Il rimborso delle ABS Junior avviene, in ogni caso, solo previo integrale rimborso di tutte le ABS, dapprima Senior e, successivamente, Mezzanine.

Art.21

(Garanzie)

1. Il puntuale pagamento delle cedole e l'integrale rimborso a scadenza unicamente delle ABS Senior emesse dal Veicolo di Sistema potrà essere garantito:

- a) da coperture assicurative garantite da primarie compagnie di assicurazione; oppure
- b) dallo Stato, previa delibera del Congresso di Stato che ne determina il rilascio alle condizioni economiche di mercato, sentito il parere della Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione. La garanzia dello Stato è prestata in favore del Veicolo di Sistema – quindi, non direttamente a favore dei titolari delle ABS Senior – ed è destinata a mettere a disposizione le somme necessarie per effettuare i pagamenti contrattualmente previsti, per interessi e capitale, a favore dei detentori delle ABS Senior per la loro intera durata.

2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, se il Veicolo di Sistema, dopo aver impiegato nell'ordine:

- a) i flussi di cassa rivenienti dagli Attivi Bancari;
- b) la riserva costituita in escrow a norma dell'articolo 19,

si trova nell'impossibilità di far fronte, in tutto o in parte, alle proprie obbligazioni pecuniarie nei confronti dei Clienti Professionali titolari delle ABS Senior, escute, nell'interesse di questi ultimi, la garanzia di cui al comma 1, sub. lettere a) o b), presentando, nel secondo caso, alla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio apposita istanza motivata.

3. Lo Stato, in esito alla istanza di escussione di cui al precedente comma 2, su conforme delibera d'urgenza del Comitato per il Credito e il Risparmio, versa in favore del Veicolo di Sistema la somma necessaria per consentirle di far fronte puntualmente ai crediti dei titolari delle ABS Senior.

Art. 21-bis

(Organismo di sorveglianza)³

1. Al fine di tutelare sul piano amministrativo la garanzia dello Stato in riferimento all'operazione di cartolarizzazione è istituito un Organismo di sorveglianza composto da tre membri nominati dal Consiglio Grande e Generale.

2. L'Organismo di Sorveglianza dovrà avere come funzione principale quella di monitorare sotto l'aspetto legale e contabile l'operazione di cartolarizzazione nonché supportare la Commissione Consiliare Permanente Finanze e Bilancio nella valutazione semestrale che per legge dovrà ricevere.

3. Con apposito decreto delegato da emanarsi entro il 31 dicembre 2023 dovranno essere definiti i requisiti, le funzioni, il compenso e la durata del mandato dei componenti dell'Organismo di Sorveglianza.

Art.22

(Informative periodiche alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione)

1. Nelle operazioni di cartolarizzazione in cui lo Stato ha prestato garanzia, al fine di fornire adeguata informativa, viene semestralmente trasmesso dal Veicolo di Sistema ai membri della Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione un rendiconto alla corrispondente data sull'andamento dei flussi di cassa.

Art.23

(Regime Fiscale)⁴

1. L'operazione di emissione dei titoli ABS di cui alla presente legge, siano essi materializzati o dematerializzati, le attività, gli atti, i contratti, i documenti, le relative copie alla stessa inerenti ovvero conseguenti, nonché gli interessi ovvero gli altri redditi, di qualsiasi natura, derivanti dai titoli ABS di cui alla presente legge, sono esenti da qualsiasi imposta, anche straordinaria, diretta o indiretta, dazio, tassa o onere governativo di qualsiasi natura, ivi inclusa l'Imposta Generale sui redditi ed ogni imposta di registro e di bollo.

2. L'esenzione totale di cui al comma 1 si applica per ogni imposta, per tutto il periodo di durata dei titoli ABS.

3. Per gli atti ovvero negozi giuridici posti in essere nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione di cui al presente Capo, nonché per quelli necessari per darvi esecuzione, trova comunque applicazione lo speciale trattamento fiscale di cui all'articolo 20 della Legge 14 giugno 2019 n.102.

4. In ragione delle finalità di pubblico interesse perseguita e considerato il meccanismo di pareggio di bilancio e il regime di segregazione patrimoniale in cui opera in via esclusiva, il Veicolo di Sistema è completamente esente da qualsiasi forma di imposta, diretta e indiretta, fermi restando gli oneri fiscali degli Originator, dei Servicer e dei sottoscrittori delle ABS.

5. Le scritture private, i contratti, le dichiarazioni ed i documenti inerenti ovvero conseguenti all'emissione dei titoli ABS sono esenti dagli obblighi di registrazione di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n. 85 e successive modifiche.

6. Il regime fiscale e le esenzioni previste nel presente articolo, si applicano a tutti gli atti ovvero negozi giuridici, e le relative parti coinvolte, perfezionati e sottoscritti dai titolari dei Crediti Dubbi o NPL entro il 31 dicembre 2024, per il compimento di operazioni finalizzate alla miglior tutela delle proprie e preesistenti ragioni di credito, ossia quale conseguenza di escussione di garanzie o accordi transattivi estintivi del credito, tra cui le operazioni previste dall'Articolo VII.VII.2 e all'Articolo VII.VIII.4 del Regolamento n. 2007-07 della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria.

³ Articolo introdotto dall'art. 1-bis del Decreto Delegato n. 176 del 4 dicembre 2023 (Ratifica Decreto Delegato 20 novembre 2023 n. 165).

⁴ Articolo sostituito dall'art. 4 del Decreto Delegato n. 176 del 4 dicembre 2023 (Ratifica Decreto Delegato 20 novembre 2023 n. 165).

Art.24
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Decreto Delegato n. 55 del 19 marzo 2024 (Artt. 3 e 4)
ORGANISMO DI SORVEGLIANZA AI SENSI DELLA LEGGE 30 AGOSTO 2021 N. 157

Art. 3
(Funzioni)

1. In applicazione di quanto stabilito dal comma 2, dell'art. 21-bis della Legge n. 157/2021, all'ODS sono demandate le seguenti funzioni:
 - a) Monitora, sotto l'aspetto legale e contabile, le operazioni di cartolarizzazione, con particolare riguardo al processo di recupero degli attivi; qualora, ritenuto utile ai fini di una maggiore tutela degli interessi dello Stato, formula raccomandazioni finalizzate ad incrementare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative e di controllo;
 - b) verifica l'assenza di conflitti di interesse nonché l'assenza di concentrazione di incarichi dei soggetti interessati a vario titolo nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione ove lo Stato presta garanzia, compresi collaboratori e consulenti incaricati. In presenza di situazioni di conflitto di interesse o concentrazione di incarichi, è fatto obbligo al soggetto interessato di darne tempestiva comunicazione all'ODS per le dovute segnalazioni alla Commissione Consiliare Permanente Finanze e Bilancio;
 - c) verifica, rispetto al Business Plan, anche mediante indagini campionarie di conformità:
 - 1) la corretta valorizzazione dei flussi di cassa generati dalle attività cedute;
 - 2) la corretta gestione dei beni immobili o mobili registrati;
 - 3) l'adeguatezza delle spese legali e degli altri oneri connessi alle attività di recupero;
 - 4) la convenienza di eventuali accordi per la definizione in via stragiudiziale delle azioni di recupero dei crediti;
 - d) monitora l'andamento dei costi di pertinenza dello Stato e, più in generale, le condizioni economiche che possono determinare una variazione di valore delle garanzie rilasciate ai sensi dell'articolo 21 della Legge n. 157/2021;
 - e) supporta la Commissione Consiliare Permanente Finanze e Bilancio nella valutazione semestrale dei dati e delle informazioni che semestralmente riceve ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 157/2021, segnalando alla stessa eventuali carenze, irregolarità ovvero difformità nell'ambito delle attività di verifica e monitoraggio di cui alle precedenti lettere.
2. I membri dell'ODS, nell'espletamento delle funzioni loro affidate, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale. Ai fini dell'acquisizione dei dati e dei documenti utili all'espletamento delle loro funzioni, gli stessi si rapportano direttamente con gli organi istituzionali, con gli uffici dell'amministrazione finanziaria, con IGRC e con gli Originator. Nei confronti dell'ODS non sono opponibili il segreto d'ufficio, il segreto professionale, né il segreto bancario di cui all'articolo 36 della Legge n. 165/2005 e successive modifiche.
3. Ai fini del necessario supporto allo svolgimento delle verifiche di cui al comma 2, lettera b), previa istanza motivata alla Segreteria di Stato alle Finanze, l'ODS può avvalersi di personale ausiliario da ricercarsi all'interno della Pubblica Amministrazione.
- 3 bis. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, l'ODS può emanare apposita regolamentazione.

Art. 4
(Compenso)

1. Ai membri dell'ODS spetta un compenso fisso lordo mensile pari ad euro 2.000,00 (duemila/00), che trova imputazione sul capitolo 1-3-2392 'Oneri per Organismo di Sorveglianza (Art. 1-bis Decreto Delegato n. 176/2023)'.
 2. Non sono riconosciuti rimborsi, spese o altre indennità.